



## FONDAZIONE MATTEI: finalmente una realtà

**S**i è conclusa, lunedì 24 luglio, presso la sede della Regione Basilicata, una importante tappa sull'istituzione della Fondazione Enrico Mattei, a Viggiano. E' stato, infatti, sottoscritto l'accordo fra l'Eni e la Regione che pone un punto fermo sulla vicenda, dileguando, finalmente, tutti i dubbi e le incertezze che ultimamente pure circolavano. A distanza di circa otto anni dalla sottoscrizione dell'accordo di programma generale, di cinque anni dall'accordo attuativo per la istituzione di una sede della Fondazione Enrico Mattei in Basilicata (22/02/01), di due anni dalla individuazione del Comune in cui ubicarla (27/10/04), il presidente della Giunta Regionale, Vito De Filippo, pur non essendo maturate tutte le condizioni che ne prevedevano l'istituzione, è riuscito attraverso una paziente, tenace, costante quanto proficua mediazione con l'Eni, a

sbloccare una situazione i cui risvolti risultano certamente importanti per la comunità di Viggiano, fulcro dell'attività estrattiva, ma anche per la Valle dell'Agri e la stessa Regione Basilicata. E' noto che l'accordo del 2001 prevedeva delle condizioni sospensive, al verificarsi delle quali, l'accordo sarebbe diventato esecutivo. Il non completo raggiungimento delle condizioni previste, sia in termini di autorizzazioni che in termini di produzione, lasciavano ipotizzare tempi ancora incerti su una vicenda diffusamente indicata come emblema della presenza Eni in Val d'Agri. Esprimo, quindi, un grande apprezzamento al Presidente De Filippo per il silenzioso e decisivo lavoro svolto nel corso di questi anni e per aver positivamente risposto alle continue sollecitazioni pervenutegli dall'Amministrazione comunale di Viggiano. Altrettanto importante e meritevole di attenzione è stata la disponibilità mostrata

dall'Eni, nella circostanza, a sancire un accordo che può rappresentare la ripresa di un dialogo da troppo tempo latente, indispensabile e necessario per il territorio, finalizzato alla costruzione di un centro che possa costituire la punta di diamante della ricerca e della formazione nel Mezzogiorno d'Italia.

La comunità di Viggiano e l'Amministrazione comunale sono pronte ad accogliere questa nuova sede della Fondazione Enrico Mattei, per la quale già da tempo è stato individuato l'immobile in cui allocarla, nell'ex Convento di Sant'Antonio, e si adopereranno per creare le condizioni che agevolino l'organizzazione della logistica e degli spazi necessari per renderla operativa in tempi brevi.

Nelle pagine successive si riporta il testo integrale del protocollo sottoscritto dall'Eni e dalla regione Basilicata, così com'è stato trasmesso al Comune dal capo di gabinetto della presidenza della Giunta Regionale, dott. Arturo Agostino, in data 27 luglio 2006.

Giuseppe ALBERTI  
Sindaco di Viggiano





REPUBBLICA ITALIANA  
EMENDAMENTO ALL'ACCORDO ATTUATIVO DEL  
PROTOCOLLO DI INTENTI TRA

REGIONE BASILICATA

E

ENI S.p.A.

PER L'ISTITUZIONE DI UNA SEDE DELLA FONDAZIONE ENI  
ENRICO MATTEI

Il giorno 24 luglio 2006, in Potenza, viale della Regione Basilicata, 4, presso gli uffici della Regione Basilicata, innanzi a me avv. Maria Carmela Santoro, nella qualità di Ufficiale Rogante, ai sensi dell'art. 9 allegato 3 della L.R. n. 9 del 6.06.1986 e successive modificazioni ed integrazioni, e alla presenza dei seguenti testimoni, a me noti, e della cui identità io sono certo:

*Dr. Agostino Arturo*  
*Ing. Leonardo Stefani*

SONO PRESENTI

La Regione Basilicata, rappresentata dal dott. Vito De Filippo, nato a Sant'Arcangelo (PZ) il 27 agosto 1963, nella qualità di Presidente della Regione, con sede in Potenza, al viale della Regione Basilicata, 4, dove domicilia per la carica, codice fiscale 80002950766;

l'ENI S.p.A. avente sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei 1, Registro Imprese di Roma e codice fiscale 00484960588, partita IVA 00905811006, rappresentata in virtù di procura speciale dell'Amministratore Delegato conferita per atto del notaio in Roma dr. Paolo Castellini, repertorio n. 70747 del 17.07.2006, da Leonardo Stefani, nato a Ferrata il 30.06.1958, codice fiscale STFLRD58H30D548R, residente in San Donato Milanese (MI), via Don Candiani 14, Responsabile dell'Unità Geografica Italia della Divisione Exploration & Production di ENI S.p.A., (di seguito definite congiuntamente Parti o, singolarmente, Parte). lo Ufficiale rogante sono certo dell'identità personale dei costituiti.

PREMESSO

• che la Regione Basilicata e l'Eni S.p.A., in seguito denominata Eni, hanno sottoscritto in data 18 novembre ) 1998 un Protocollo di Intenti (di seguito Protocollo); che l'articolo 2 "OBBLIGAZIONI A CARICO DELL'ENI S.p.A." dell'Accordo Attuativo del Protocollo, sottoscritto dalle Parti in data 22 febbraio 2001 per l'istituzione di una sede della Fondazione Enrico Mattei (di seguito Accordo Attuativo), recita che *"in attuazione dell'articolo 5 paragrafo II del Protocollo l'ENI si obbliga, alle condizioni e nei termini di cui al presente accordo, nei confronti della Regione Basilicata, che accetta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1174 c.c. e delle norme e dei principi del codice civile, a istituire sul territorio della Regione Basilicata, mantenendola aperta per un periodo minimo di 15 (quindici) anni, una sede della Fondazione Eni Enrico Mattei (di seguito Fondazione), al fine di portare un'iniziativa innovativa, realistica e pratica legata alla "New Economy", in grado di dare il proprio efficace contributo alla formazione delle risorse umane e dello sviluppo della Regione"*;



• che l'articolo 6 "CONDIZIONE SOSPENSIVA" dell'Accordo Attuativo prevede che *"in considerazione del giuridico fondamento causale, richiamato dalle parti in premessa delle obbligazioni di cui al presente atto ed al Protocollo tutti gli effetti del presente atto sono sospesi fino all'avveramento della condizione che divengano esecutivi tutti i provvedimenti amministrativi, autorizzazioni, pareri e nulla osta di competenza regionale e non, che consentano a ENI, nelle forme e nei contenuti, di dar corso alla completa esecuzione dei lavori di ampliamento del Centro Olio Val D'Agri, di posa dell'oleodotto Viggiano - Taranto e di sviluppo dei giacimenti relativi al "Trend 1, in conformità al proprio programma organico di sviluppo citato in premessa"* e che *"la data di avveramento della condizione sarà accertata dal Comitato Paritetico di cui all'art. 7 del citato Protocollo con verbale sottoscritto da tutti i componenti il Comitato stesso"*:

• che durante la riunione del Comitato Paritetico del 13 dicembre 2005: (a) i delegati regionali hanno chiesto la disponibilità dell'Eni ad avviare in tempi rapidi l'Accordo Attuativo del Protocollo inerente l'istituzione di una sede della Fondazione Mattei a Viggiano, e (b) i delegati dell'Eni si sono dichiarati disponibili a verificare tale possibilità salvo approfondimento degli aspetti legati alla rimozione della condizione sospensiva prevista dall'Accordo Attuativo;

che Eni, con nota del 23 gennaio 2001, ha confermato alla Regione Basilicata la propria disponibilità a concordare il testo di un emendamento che, prendendo atto dei risultati fin qui raggiunti, permetta di addivenire quanto prima all'insediamento in Viggiano della sede della Fondazione Mattei;

#### VISTI

lo statuto della Regione Basilicata e lo statuto Eni;  
la DGR n. 226 del 21.02.2006,  
le Parti

#### CONVENGONO

e stipulano, ai sensi e per gli effetti delle norme del codice civile, quanto segue:

#### ARTICOLO 1 - PREMESSA.

Quanto precede è parte integrante e sostanziale del presente accordo e ha valore di patto.

#### ARTICOLO 2 - DEROGA ALLA CONDIZIONE SOSPENSIVA.

Le Parti si danno atto che la condizione sospensiva iniziale di cui all'articolo 6 dell'Accordo Attuativo citato in premessa si intende avverata, anche in deroga a quanto previsto in tale articolo, in conseguenza dell'esecutività di tutti gli atti e provvedimenti di competenza della Regione Basilicata e dei Comuni interessati, che hanno permesso di raggiungere gli odierni livelli di produzione del Centro Olio Val D'Agri, pari a 95000 Bopd. Le Parti si danno atto che il Comitato Paritetico, di cui all'art. 7 del Protocollo, ha dato per avverata la condizione sospensiva di cui all'art. 6 dell'accordo attuativo, giusta verbale del 24.02.2006.

#### ARTICOLO 3 - VALIDITA' DELL'ACCORDO ATTUATIVO

Le Parti si danno atto che rimane valida ed efficace ogni altra parte dell'Accordo Attuativo.

Del presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte integrato a *mano* da me Ufficiale Rogante su tre fogli per tre facciate, ho dato lettura in preserva dei testimoni alle Parti che l'approvano.